Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 13 del 13 gennaio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 gennaio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1983, n. **15.**

Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1983, n. **16.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1983, n. **17.**

Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali integrativi.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1983, n. **18.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano».

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1983, n. 15. — *Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale:*

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1983, n. **15.**

Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale.

(Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n. 62 del 30 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

(1) La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli uffici e del personale regionali al fine di realizzare la massima efficienza organizzativa per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione a norma dello Statuto speciale di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione.

Art. 2
Principi generali

(1) Nell'ordinamento degli uffici regionali e del personale la Regione assicura:

a) l'imparzialità dell'amministrazione, in particolare mediante la trasparenza delle strutture organizzative e la pubblicità nei procedimenti e negli atti, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti;

b) la semplicità, la speditezza ed economicità delle procedure e della gestione, in particolare mediante il costante recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali e l'impiego di sistemi informatici;

c) la flessibilità delle strutture per il costante adeguamento di esse ai compiti regionali e la maggiore rispondenza alle esigenze della collettività e dei cittadini;

d) la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, anche mediante attribuzione o delega di competenze;

e) la valorizzazione dell'apporto individuale e del momento collegiale, per la migliore utilizzazione del personale e per la sua crescita professionale;

f) il rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, mediante la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;

g) la mobilità e la rotazione del personale, quali fattori essenziali di efficienza nel rispetto dei requisiti di professionalità.

Art. 3
Giunta regionale

(1) La Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4 n. 1, 16 e 44 dello Statuto speciale:

a) delibera, nell'ambito della propria competenza, i programmi di attività nelle materie di competenza regionale e impartisce direttive per la loro attuazione;

b) delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e trattamento economico del personale;

c) impartisce disposizioni per l'esercizio, da parte degli Assessori, delle attribuzioni loro spettanti in materia di uffici e personale, in relazione alla ripartizione degli affari effettuata ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale;

d) delibera sulla nomina dei dirigenti e degli altri impiegati regionali, e sulla preposizione del personale alle strutture organizzative, secondo quanto previsto dalla presente legge;

e) esercita – per i dirigenti – le attribuzioni di Consiglio per l'organizzazione e il personale e di Commissione di disciplina.

(2) La Giunta regionale determina, con apposito regolamento interno, le modalità di svolgimento delle sedute ed ammette a partecipare alle sedute stesse, senza diritto di voto, i dirigenti e/o i direttori degli uffici regionali e/o i consulenti della Regione, in relazione ai problemi in discussione.

Art. 4

Presidente della Giunta regionale

(1) Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dagli articoli 40, 41, 42, 43 dello Statuto, presiede le riunioni della Giunta, ne dirige i lavori, modificandone, ove lo ritenga necessario, l'ordine di trattazione o rinviandone la trattazione ad altra seduta e dichiara l'esito delle votazioni. Segue e coordina, anche presiedendo apposite conferenze cui partecipano gli Assessori e i dirigenti, l'andamento dell'attività regionale.

(2) Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori o ai dirigenti l'esercizio di singole funzioni rientranti nelle attribuzioni di cui all'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in materia di contratti.

(3) Fermo quanto spettante alla Giunta regionale a norma dell'articolo precedente, il Presidente assegna il personale alle strutture organizzative e adotta ogni altro provvedimento relativo al personale.

Art. 5

Assessori regionali

(1) Gli Assessori regionali sovraintendono ad una o più strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.

(2) Essi attuano l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei rapporti con le strutture organizzative ed assicurano che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi regionali ed i relativi progetti attuativi.

(3) Gli Assessori regionali esercitano le attribuzioni loro delegate ai sensi del precedente articolo 4.

TITOLO II

Ordinamento degli Uffici

CAPO I

Strutture organizzative

Art. 6

Articolazione delle strutture organizzative

(1) Le strutture organizzative della Giunta regionale comprendono:

a) la Segreteria generale della Giunta;

b) le Ripartizioni e gli Uffici che le compongono;

c) il Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa.

(2) Fanno parte altresì delle strutture organizzative della Giunta regionale, quali supporti funzionali all'attività politica del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali, l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie degli Assessori.

Art. 7

Segreteria generale della Giunta regionale

(1) Al fine di assicurare il funzionamento coordinato delle strutture organizzative della Regione, è istituita la Segreteria generale della Giunta regionale.

(2) Alla stessa è preposto il Segretario generale della Giunta regionale, nominato dalla Giunta medesima, su proposta del Presidente, tra i dirigenti.

(3) Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice-segretario generale appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello del Segretario generale, nominato, con le modalità del comma precedente, tra i dipendenti regionali inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso del diploma di laurea.

(4) Le nomine di cui al comma precedente possono essere conferite – nei limiti dei posti della carriera dirigenziale prevista dalla presente legge – anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. La nomina è disposta con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta. Il contratto è rinnovabile. Al Segretario e al Vice-segretario generale nominati a contratto la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico

non superiore a quello spettante ai dirigenti, come previsto dall'articolo 51, l'indennità di direzione prevista rispettivamente dalle lettere a) e b) dell'articolo 52, primo comma della presente legge, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Art. 8

Ripartizioni

(1) Sono istituite le quattro Ripartizioni seguenti, che comprendono gli Uffici centrali e decentrati, per ciascuna di esse, rispettivamente indicati negli allegati A) e B) della presente legge:

a) Ripartizione prima – Affari generali;

b) Ripartizione seconda – Affari sociali;

c) Ripartizione terza – Ragioneria regionale;

d) Ripartizione quarta – Libro fondiario e Catasto.

(2) A ciascuna Ripartizione è preposto un dirigente di ripartizione nominato con deliberazione della Giunta fra coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente ai sensi della presente legge.

(3) Le Ripartizioni sono poste alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale e/o di uno o più Assessori regionali, con il decreto di ripartizione degli affari tra gli Assessori regionali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.

(4) Per quanto riguarda la nomina e il funzionamento delle commissioni per il completamento e il ripristino del Libro fondiario, nonché per il personale regionale ad esse addetto, restano ferme le norme contenute nella legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Uffici centrali

(1) Gli Uffici centrali esercitano le attribuzioni indicate nell'allegato A) alla presente legge.

(2) A ciascun Ufficio è preposto un direttore nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, fra i dipendenti con qualifica funzionale non inferiore alla ottava che abbiano conseguito l'idoneità prevista al successivo articolo 25. La nomina non può superare i cinque anni e può essere rinnovata previa l'eventuale espressione del parere di cui al successivo articolo 26.

(3) In relazione ad esigenze temporanee due o più uffici centrali possono essere diretti da un solo direttore di Ufficio.

Art. 10

Uffici decentrati

(1) Gli Uffici decentrati del Libro fondiario esercitano le attribuzioni inerenti all'impianto e alla tenuta dei Libri fondiari stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione.

(2) Gli Uffici decentrati del Catasto esercitano le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione in materia di catasto fondiario e di catasto urbano.

(3) A ciascun Ufficio decentrato del Libro fondiario è preposto un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla ottava, con la denominazione di direttore di ufficio.

(4) A ciascun Ufficio decentrato del Catasto è preposto un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, con la denominazione di direttore di ufficio.

(5) Ai direttori degli Uffici decentrati si applica altresì quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 9.

Art. 11

Attribuzioni del Segretario generale della Giunta regionale

(1) Il Segretario generale della Giunta regionale coadiuva il Presidente della Giunta nei rapporti con gli organi regionali, provinciali e statali, nonché nei rapporti esterni con enti, organizzazioni ed associazioni.

(2) Coordina l'attività delle Ripartizioni.

(3) Assiste, in qualità di segretario, alle sedute della Giunta regionale e redige i verbali relativi.

(4) È funzionario rogante di atti pubblici nell'interesse della Regione.

(5) È capo del personale dell'Amministrazione regionale.

(6) Provvede alla nomina di ispettori per il controllo dell'attività delle Ripartizioni e degli uffici centrali e decentrati.

Art. 12

Attribuzioni del Vice-segretario generale della Giunta regionale

(1) Il Vice-segretario generale della Giunta regionale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo precedente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

(2) Esso è altresì preposto alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa della Regione di cui al successivo articolo 16.

Art. 13

Attribuzioni dei dirigenti di Ripartizione

(1) Il dirigente di Ripartizione coordina le attività degli Uffici che ne fanno parte.

(2) In armonia con i programmi deliberati dalla Giunta regionale e le direttive impartite, verifica la rispondenza dei programmi di lavoro predisposti dai direttori degli Uffici facenti parte della Ripartizione ed accerta l'attuazione dei programmi medesimi e degli eventuali progetti specifici.

Provvede all'esercizio delle attribuzioni ed agli adempimenti demandati da norme di leggi e di regolamenti concernenti la disciplina delle attività rientranti nelle attribuzioni della Ripartizione. Dispone in ordine al corretto impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate alla Ripartizione, assicurando, anche con riferimento agli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle attribuzioni della Ripartizione, l'osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, di semplicità, di speditezza e di economicità gestionale. Provvede, adottando gli atti necessari, a tutti gli adempimenti ed ai controlli connessi alle prestazioni da parte dei direttori degli Uffici, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento.

(3) Oltre alla firma degli atti istruttori e degli altri atti adottati per l'esercizio delle attribuzioni della Ripartizione, ivi comprese le certificazioni o dichiarazioni relative, compete al dirigente della Ripartizione la firma degli atti a rilevanza esterna che può essergli delegata dalla Giunta o dal Presidente o dall'Assessore dal quale la Ripartizione dipende.

Art. 14

Attribuzioni dei direttori degli Uffici

(1) Il direttore dell'Ufficio dirige le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Ufficio, specificate a sensi della presente legge, promuovendo la necessaria collegialità nella impostazione delle attività stesse e curando una corretta ed equilibrata ripartizione del lavoro. È responsabile del corretto svolgimento delle attribuzioni dell'Ufficio e cura, in particolare, la predisposizione dei programmi di lavoro e degli eventuali progetti specifici dell'Ufficio medesimo, approntando gli elementi e la documentazione necessari.

(2) Provvede alla firma degli atti istruttori nonché degli altri atti adottati per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività dell'Ufficio, ivi comprese le certificazioni o dichiarazioni relative all'attività medesima.

(3) Provvede, adottando gli atti necessari, agli adempimenti ed ai controlli connessi alle prestazioni da parte del personale assegnato all'Ufficio, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento.

(4) Risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al dirigente della Ripartizione competente.

(5) I direttori degli Uffici del Libro fondiario svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione in materia di impianto e tenuta dei Libri fondiari.

(6) I direttori degli Uffici del Catasto svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione sull'organizzazione degli Uffici catastali.

Art. 15

Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa

(1) Al fine di provvedere all'approntamento dei programmi generali di attività legislativa della Regione, all'esame collegiale dei problemi di particolare rilevanza che non possono essere risolti attraverso la normale attività delle Ripartizioni e degli Uffici e alla preparazione di iniziative particolari quali le conferenze regionali, i congressi, i convegni e gli incontri di studio ai quali intervengono rappresentanti della Regione, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo.

(2) Il Comitato predispone – a richiesta dell'Assessore competente – il testo delle iniziative legislative e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, ai sensi dello Statuto speciale, tenendo conto delle eventuali proposte dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi della presente legge.

(3) Del Comitato fanno parte fino a tre componenti della Giunta regionale, con riguardo alla natura degli affari loro riservati ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale, possibilmente appartenenti a gruppi linguistici diversi, dei quali uno con funzioni di presidente, l'altro di vice-presidente, il Segretario generale, il Vice-segretario generale della Giunta regionale, i dirigenti di Ripartizione e il direttore dell'Ufficio legislativo-legale.

(4) Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a far parte del Comitato i direttori degli uffici interessati per materia ed esperti di speci-

fiche discipline; possono inoltre essere chiamati a farne parte funzionari o impiegati designati dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano o da altri enti pubblici.

(5) La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

(6) Gli incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione sono conferiti dalla Giunta regionale nel limite massimo di due esperti per ciascuna delle iniziative legislative o delle altre attività indicate nei precedenti commi.

(7) Con il provvedimento di conferimento dell'incarico o con successivo provvedimento è determinata la misura del compenso da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 58 della presente legge.

(8) Il compenso, salva la possibilità di anticipazione di spese, è corrisposto, semestralmente, previa dimostrazione idonea del lavoro eseguito.

Art. 16

Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa

(1) Per il funzionamento del Comitato consultivo di cui al precedente articolo, nonché per il supporto tecnico-operativo dello stesso, viene istituita una Segreteria, cui è preposto, ai sensi del precedente art. 12, il Vice-segretario generale della Giunta regionale.

(2) Con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero massimo di unità di personale – suddiviso per qualifica e profilo professionale – da assegnare alla Segreteria del Comitato.

(3) Il segretario del Comitato predispone l'ordine del giorno dei lavori, cura il processo verbale delle sedute, trasmette alla Giunta il testo delle iniziative legislative e dei regolamenti predisposti.

Art. 17

Gruppi di lavoro

(1) Per lo svolgimento di incarichi di preparazione di singoli disegni di legge e di regolamenti, la Giunta regionale può costituire appositi gruppi di lavoro.

(2) I gruppi di lavoro sono presieduti da un Assessore regionale, in relazione alla materia da trattare.

(3) La Giunta regionale fissa gli indirizzi, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento e la composizione di ciascun gruppo di lavoro.

(4) Le proposte elaborate dai gruppi di lavoro sono rimesse alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa ai fini degli adempimenti di spettanza.

(5) Qualora gli incarichi richiedano particolare competenza tecnica o giuridica, i gruppi di lavoro possono avvalersi della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione entro il limite numerico indicato al precedente articolo 15.

(6) Per il conferimento degli incarichi agli esperti e per il trattamento economico degli esperti si applicano le norme dei commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo 15.

Art. 18

Ufficio di Gabinetto

(1) L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito:

– dalla Segreteria del Presidente;

– dall'Ufficio stampa;

– dall'Ufficio pubbliche relazioni.

(2) La dotazione organica complessiva dell'Ufficio di Gabinetto è stabilita nel numero massimo di venti unità.

(3) Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto viene scelto dal Presidente della Giunta regionale tra il personale di qualifica dirigenziale della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici.

(4) I segretari – nel numero massimo di due di cui uno con funzioni di Capo della Segreteria – vengono scelti tra il personale del ruolo unico regionale, con esclusione del personale della qualifica dirigenziale.

(5) La nomina del Capo dell'Ufficio di Gabinetto può essere conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purché la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla settima qualifica funzionale, nonché degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite massimo di età. La nomina dei segretari può essere parimenti conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purché la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla sesta qualifica funzionale nonché degli altri requisiti generali prescritti

per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite massimo di età. Le nomine suddette sono disposte con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello di durata in carica del Presidente della Giunta. Il contratto è rinnovabile.

(6) Quando il personale di cui al comma precedente sia stato nominato tra il personale estraneo all'Amministrazione ed abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a due anni, può essere ammesso a partecipare ai concorsi pubblici banditi per la copertura dei posti previsti nel ruolo regionale in corrispondenza al titolo di studio ed eventualmente ai titoli di qualificazione posseduti, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

(7) All'atto della cessazione dell'incarico, i segretari scelti ai sensi del quarto comma del presente articolo, sono assegnati ad un Ufficio centrale o decentrato secondo le modalità contenute nella presente legge.

(8) Il Capo dell'Ufficio stampa può essere scelto anche tra persone estranee a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, con esclusione del limite di età. Esso deve essere iscritto nell'Albo dei giornalisti.

(9) La nomina è conferita con deliberazione della Giunta regionale su designazione del Presidente. Gli estranei a pubbliche amministrazioni sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il contratto è rinnovabile.

(10) Il Capo dell'Ufficio stampa deve essere in possesso del requisito della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

(11) Il Capo dell'Ufficio stampa o il direttore dell'Ufficio pubbliche relazioni devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

(12) Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto e gli addetti alla Segreteria del Presidente collaborano all'opera personale del Presidente. Gli addetti all'Ufficio di Gabinetto non possono interferire nell'attività degli altri uffici regionali, né sostituirsi ad essi. Essi rispondono dell'esercizio dei loro compiti direttamente al Presidente della Giunta regionale.

(13) L'Ufficio stampa svolge i seguenti compiti:

- informazione generale e documentazione circa l'attività della Giunta regionale e delle strutture regionali; pubblicazione di una rivista periodica sull'attività della Regione;
- coordinamento dei compiti svolti nell'ambito del settore delle informazioni e delle attività di stampa.

(14) L'Ufficio pubbliche relazioni cura le relazioni pubbliche dell'ente con altri enti pubblici, enti, associazioni e cittadini.

(15) Per esigenze funzionali non più di tre addetti all'Ufficio di Gabinetto possono avere sede di servizio in Bolzano.

Art. 19

Segreterie degli Assessori

(1) Alle dirette dipendenze di ogni Assessore, effettivo o supplente, è posto un segretario, con il compito di collaborare all'attività politica dell'Assessore.

(2) La nomina è conferita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, secondo le norme contenute nel precedente articolo 18.

(3) Ciascun segretario può essere coadiuvato da un dipendente regionale per lo svolgimento delle mansioni esecutive.

(4) Nell'espletamento dei loro compiti i segretari possono richiedere notizie ai dirigenti di Ripartizione e ai direttori degli Uffici regionali; essi non possono interferire nella attività degli Uffici regionali, né sostituirsi ad essi.

(5) Il segretario risponde dell'esercizio dei suoi compiti direttamente all'Assessore regionale competente.

(6) Per esigenze funzionali il personale addetto alle segreterie degli Assessori può avere sede di servizio in Bolzano.

(7) Ai segretari degli Assessori regionali si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo precedente.

Art. 20

Organizzazione interna del lavoro

(1) Nell'ambito delle attribuzioni specificate ai sensi della presente legge, all'interno delle Ripartizioni e degli Uffici la determinazione e l'assegnazione dei compiti individualmente spettanti al personale, anche in relazione ad obiettivi e progetti specifici, sono disposte dai rispettivi dirigenti o direttori.

(2) All'assegnazione dei compiti deve farsi luogo in conformità alle declaratorie relative alla qualifica funzionale di inquadramento, nonché alle mansioni del profilo professionale rivestito.

(3) Nel rispetto dei profili professionali e compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'assegnazione dei compiti dovranno essere favoriti lo sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali, la intercambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate, l'apporto individuale e l'incentivazione del lavoro collegiale.

Art. 21

Conflitti di competenza

(1) Gli eventuali conflitti di competenza tra le Ripartizioni sono definiti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

(2) Gli eventuali conflitti di competenza tra uffici di una stessa Ripartizione sono definiti dal dirigente della Ripartizione.

Art. 22

Responsabilità dei dirigenti e dei direttori di Ufficio

(1) Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i dirigenti di Ripartizione, i direttori di Ufficio e gli altri funzionari preposti alle strutture previste dal presente titolo, rispondono per gli atti amministrativi alla cui emanazione abbiano collaborato, nonché per l'omissione di attività o di atti ai quali siano per legge tenuti.

(2) La disposizione di cui al precedente comma non esclude la responsabilità del personale assegnato alle Ripartizioni o agli Uffici per gli atti da esso compiuti o per l'omissione di attività o di atti ai quali sia tenuto nell'ambito dei compiti rispettivamente assegnati. A tale fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore.

CAPO II

Preposizione alle strutture organizzative

Art. 23

Carriera dirigenziale

(1) La carriera dirigenziale è articolata su una qualifica unica.

(2) Di essa fanno parte il Segretario, il Vicesegretario generale della Giunta regionale, i dirigenti delle quattro Ripartizioni.

Art. 24

Nomina dei dirigenti

(1) I dirigenti sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, secondo le risultanze del concorso interno di cui ai commi successivi.

(2) Ai fini della nomina di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale più elevata, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato nella stessa qualifica funzionale non meno di quattro anni di servizio.

(3) Con regolamento saranno disciplinate tutte le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione della graduatoria dei candidati provvederà un'apposita commissione, la quale, in particolare, dovrà tener conto di quanto disposto nel seguente comma.

(4) Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

a) nella misura del 30 per cento, al titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;

b) nella misura del 20 per cento, agli altri titoli eventualmente posseduti;

c) nella misura del 50 per cento, all'esito degli esami.

(5) La Commissione di cui al terzo comma è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) un Assessore regionale che la presiede;

b) due dirigenti;

c) due esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

(6) Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario inquadrato nell'ottava o settima qualifica funzionale.

(7) La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

(8) Qualora la designazione da parte delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera c) del quinto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta,

la Giunta regionale procede egualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.

(9) Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

(10) Ai componenti e al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 58 della presente legge.

Art. 25

Nomina dei direttori degli Uffici

(1) I direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, tra' i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi.

(2) L'incarico è conferito per la durata di cinque anni ed è rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro Ufficio.

(3) Ai fini del conseguimento dell'idoneità di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare:

– dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, che abbiano maturato nella qualifica funzionale di appartenenza due anni di servizio;
– per gli Uffici decentrati del Catasto dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta – in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado – che abbiano maturato nella stessa qualifica funzionale sei anni di servizio.

(4) Con regolamento saranno disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti e saranno inoltre indicati i titoli di studio, i profili professionali e gli eventuali altri titoli specifici richiesti con riferimento alla idoneità da conseguire per la preposizione agli incarichi da conferire. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione delle graduatorie dei candidati provvederà, in relazione a ciascun concorso, un'apposita Commissione la quale dovrà, in particolare, tener conto di quanto disposto nel seguente comma.

(5) Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

a) nella misura del 30 per cento, al titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;
b) nella misura del 20 per cento, agli altri titoli eventualmente posseduti;
c) nella misura del 50 per cento, all'esito degli esami.

(6) La Commissione di cui al quarto comma è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) un Assessore regionale che la presiede;
b) due dirigenti;
c) due direttori di Ufficio;
d) due esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

(7) Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario inquadrato nell'ottava o settima qualifica funzionale.

(8) La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

(9) Qualora la designazione da parte delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera d) del sesto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.

(10) Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

(11) Ai componenti e al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 58 della presente legge.

Art. 26

Parere per il rinnovo degli incarichi di direzione di Uffici

(1) Prima della scadenza del singolo incarico di direzione di un Ufficio, la Giunta regionale può promuovere il parere di apposita Commissione in ordine all'idoneità all'ulteriore svolgimento

dell'incarico stesso. La Commissione, nominata di volta in volta dalla Giunta, è presieduta da un Assessore regionale ed è composta da due dirigenti di cui uno preposto alla Ripartizione cui l'Ufficio interessato appartiene.

(2) La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

(3) Ove il parere riguardi il direttore di un Ufficio appartenente alla Ripartizione prima, in luogo dei dirigenti indicati nel primo comma, sono nominati il Segretario generale della Giunta regionale e il dirigente preposto alla Ripartizione stessa.

(4) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica di dirigente.

(5) Si applicano le disposizioni del decimo e undicesimo comma del precedente articolo 25.

(6) Per l'accertamento di prestazioni lavorative inadeguate, è predisposta apposita relazione da parte del dirigente preposto alla Ripartizione.

(7) A cura del Segretario generale della Giunta regionale o del dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, la relazione è comunicata all'interessato nonché all'Assessore regionale che sovraintende al settore cui la Ripartizione o l'Ufficio si riferiscono, rispettivamente al Presidente della Giunta.

(8) Entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito e di chiedere altresì il parere del Comitato per l'organizzazione e il personale sulla relazione e sulle eventuali controdeduzioni.

(9) Il Segretario generale della Giunta regionale o il dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, qualora in base alle controdeduzioni e al parere di cui al precedente comma, ritenga non doversi ulteriormente procedere, fa luogo all'archiviazione degli atti. In caso diverso, trasmette la relazione, unitamente alle controdeduzioni, al parere e alle proprie eventuali conclusioni, al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a sottoporle alla Giunta regionale per la relativa decisione.

Art. 27

Sostituzione temporanea dei dirigenti e dei direttori di Ufficio

(1) In caso di assenza temporanea del dirigente di Ripartizione, questi è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta regionale, dal direttore di uno degli Uffici istituiti all'interno della stessa Ripartizione, in relazione alla maggiore durata di preposizione ad un Ufficio.

(2) In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta regionale, da un dipendente assegnato all'Ufficio medesimo, inquadrato nella qualifica funzionale più elevata, e, a parità di qualifica, dal dipendente avente maggiore anzianità nella medesima.

(3) Qualora l'assenza si protragga per un periodo continuativo superiore ad un mese, esclusi i periodi di congedo ordinario, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, provvede: alla sostituzione del dirigente di Ripartizione, attribuendo l'incarico ad un dirigente preposto ad un'altra Ripartizione o, in caso di indisponibilità di altri dirigenti, al direttore di uno degli Uffici istituiti all'interno della Ripartizione stessa, in relazione alla maggiore durata di preposizione ad un Ufficio; rispettivamente alla sostituzione del direttore di Ufficio attribuendo l'incarico ad un dipendente assegnato all'Ufficio medesimo inquadrato nella qualifica funzionale più elevata, e, a parità di qualifica, al dipendente avente maggiore anzianità nella medesima.,

(4) Nel caso di sostituzione di durata superiore a sessanta giorni consecutivi, l'indennità prevista dall'art. 52 della presente legge è corrisposta dal sessantunesimo giorno in poi al sostituto. In tale caso il dirigente sostituito conserva la titolarità dell'incarico, senza percepire l'indennità di dirigenza.

(5) Ai dipendenti, non incaricati della direzione di un ufficio, chiamati alla sostituzione temporanea ai sensi del precedente comma, è attribuito dalla Giunta regionale, a partire dal secondo mese, un assegno personale non pensionabile, pari all'indennità di direzione di Ufficio, nella misura determinata dalla presente legge.

(6) Il dirigente o dipendente che assume l'incarico di sostituzione temporanea conserva le funzioni attribuite nella posizione di provenienza.

(7) In tutti i casi di sostituzione temporanea – compresi quelli di preposizione a servizi e uffici – la sostituzione deve avvenire con personale inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 28

Conferenze di servizio

(1) Il dirigente di ciascuna Ripartizione convoca, almeno una volta all'anno, la conferenza

del personale addetto, cui partecipa tutto il personale, compreso quello degli Uffici decentrati.

(2) La conferenza formula proposte al dirigente della Ripartizione e al Consiglio per l'organizzazione e il personale, sulle condizioni di lavoro nelle singole strutture, sulla produttività e la mobilità del personale.

(3) Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dagli Uffici tavolari e dagli Uffici del catasto, il dirigente della Ripartizione Libro fondiario e Catasto cura, per mezzo di incontri periodici con i direttori degli Uffici decentrati facenti parte della Ripartizione e con i dipendenti preposti agli Uffici ispettivi del Libro fondiario e del Catasto, iniziative e programmi comuni di attività.

(4) Tali programmi vengono sottoposti al parere del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa e all'esame della Giunta regionale.

TITOLO III

Stato giuridico e trattamento economico del personale

CAPO I

Stato giuridico

Art. 29

Accordi triennali integrativi

(1) Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ogni triennio, a far data dal 1° luglio 1985, saranno ridefiniti, con disposizioni di legge – sulla base di accordi tra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali del personale – i criteri per l'attuazione dei principi dell'organizzazione delle strutture organizzative nonché le misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture organizzative, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro, l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.

(2) In caso di adozione di provvedimenti di carattere generale concernenti l'attuazione degli istituti indicati nel comma precedente, la Giunta regionale provvede previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale.

(3) Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità degli accordi richiamati dal secondo comma, avranno inizio le trattative fra la Giunta regionale e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale.

Art. 30

Consiglio per l'organizzazione e il personale

(1) È istituito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato e composto dal Segretario generale della Giunta regionale, dai dirigenti di Ripartizione, da due dipendenti con funzioni di direttore di Ufficio scelti dalla Giunta regionale e da cinque rappresentanti del personale eletti direttamente dai dipendenti del ruolo unico regionale.

(2) Il Consiglio è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio.

(3) La composizione del Consiglio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

(4) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

(5) Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

(6) Un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore alla settima esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 31

Compiti del Consiglio per l'organizzazione e il personale

(1) Il Consiglio:

1) esercita le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono al Consiglio di amministrazione dei Ministeri;

2) esprime pareri obbligatori:
   a) in materia di disegni di legge concernenti l'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
   b) sui criteri e le modalità di effettuazione dei corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale;

c) sull'attribuzione degli incarichi di direzione di un Ufficio;

3) formula proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro e l'organizzazione delle strutture, al fine di assicurare il costante adeguamento delle stesse alle esigenze dell'attività amministrativa e la migliore utilizzazione del personale;

4) formula proposte concernenti la gestione del personale e le tecniche relative alla selezione e formazione dello stesso;

5) esercita le altre funzioni conferitegli dalla presente legge.

Art. 32

Commissione di disciplina

(1) All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della Giunta regionale, la Commissione di disciplina.

(2) Essa esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

(3) Essa è composta da un dirigente con funzioni di presidente e da due direttori di ufficio.

(4) La Commissione è integrata, di volta in volta, da due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali del personale più rappresentative nell'ambito dell'Amministrazione regionale, di qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare.

(5) Funge da segretario un dipendente, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dalla Giunta regionale.

(6) La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

(7) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

(8) Per ciascuno dei membri permanenti della Commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

(9) Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri permanenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

(10) Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Art. 33

Ruolo unico del personale

(1) È istituito il ruolo unico del personale della Regione come risulta dall'allegato C) alla presente legge.

(2) I contingenti relativi a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti dall'allegato C) alla presente legge.

Art. 34

Formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale

(1) La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali nonché del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

(2) Per il conseguimento di tali obiettivi, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, approva gli appositi programmi di formazione e di qualificazione predisposti dalle competenti strutture organizzative, determinandone la durata, la sede e le varie categorie di personale tenuto a parteciparvi, nonché le modalità relative all'attestazione della frequenza ed ai giudizi conseguiti.

(3) Per la predisposizione dei programmi, per l'effettuazione dei corsi ed in genere per l'attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale, la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico e può stipulare altresì particolari convenzioni con l'ISAPREL o con istituti specializzati e con esperti dei settori interessati, entro il limite numerico indicato al precedente articolo 15.

(4) In relazione alle scelte della programmazione e all'attuazione di specifici progetti, la Giunta regionale può inoltre inviare proprio personale presso strutture pubbliche e private per i tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.

(5) Nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma saranno previsti corsi di formazione anche per il personale di nuova assunzione.

(6) Saranno altresì previsti speciali corsi di formazione riservati al personale che aspira a conseguire la nomina a dirigente o l'idoneità a direttore d'ufficio.

Art. 35

Diritto allo studio

(1) Il permesso retribuito concesso ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è utilizzabile, nel limite di 150 ore di permesso annuale, anche per la frequenza di corsi di scuola media inferiore e superiore e di corsi ufficiali universitari che diano luogo al conseguimento di un diploma di laurea.

(2) Ulteriori modalità e criteri di applicazione del presente articolo saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

(3) La mancata frequenza dei corsi, se non giustificata da reali motivi di impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente.

CAPO II

Diritti sindacali

Art. 36

Diritto di associazione e di attività sindacale

(1) I dipendenti hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

Art. 37

Permessi sindacali

(1) Allo scopo di assicurare il libero svolgimento delle attività sindacali, sono concessi ad ogni organizzazione sindacale di natura associativa, alla quale aderiscono i dipendenti regionali, permessi retribuiti nei limiti sottoindicati:

numero iscritti	ore settimanali
fino a 10	1
da 11 a 20	3
da 21 a 50	6
da 51 a 100	15
da 101 a 200	25
oltre 200	30

(2) Il computo degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale è effettuato sulla base del totale degli iscritti, desunto dal numero di ritenute mensili operate dalla Regione a titolo di riscossione dei contributi sindacali, sugli stipendi del mese di dicembre dell'anno precedente a quello considerato.

(3) Qualora un'organizzazione sindacale sia suddivisa in associazioni di categoria o di altra specie, il computo sarà riferito all'organizzazione complessiva. Analogo riferimento trova applicazione ad ogni altro effetto.

(4) Ai dipendenti che si assentano dall'ufficio per fruire dei permessi sindacali competono, oltre al trattamento economico ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Art. 38

Assemblee sindacali

(1) I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei locali concordati con l'Amministrazione, durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue individuali e con diritto alla retribuzione, nonché fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità e nei limiti sotto precisati:

a) le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle associazioni sindacali di cui ai precedenti articoli, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione;

b) i dipendenti che intendono partecipare all'assemblea devono darne comunicazione al direttore dell'Ufficio di assegnazione al fine del computo delle ore usufruite individualmente; il direttore dell'Ufficio ne darà comunicazione al dirigente della Ripartizione di assegnazione e al direttore dell'Ufficio del personale;

c) qualora il dipendente intendesse partecipare ad assemblee durante l'orario di servizio, pur avendo terminato il proprio monte ore, dovrà recuperare le ore di assenza nell'arco della settimana in corso o in quella lavorativa immediatamente successiva e dell'avvenuto recupero dovrà essere data comunicazione da parte del direttore dell'Ufficio di assegnazione al dirigente della Ripartizione competente e al direttore dell'Ufficio del personale; in caso contrario si provvederà ad operare sullo stipendio la relativa trattenuta per le ore di assemblea usufruite secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme per gli scioperi brevi;

d) ai fini di cui ai punti b) e c), le ore da computarsi saranno riferite, nell'ambito dell'orario di servizio, esclusivamente alla durata dell'assemblea stabilita dalle organizzazioni che la richiedono;

e) alle assemblee possono partecipare, previo avviso all'Amministrazione, dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali;

f) le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali della Regione, devono essere concordate tra l'Amministrazione e le organizzazioni dei lavoratori operanti nella medesima.

(2) La comunicazione di cui al punto a) dovrà pervenire almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'assemblea.

Art. 39

Dirigenti sindacali

(1) I dirigenti sindacali non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita da leggi o regolamenti quando espletano le loro funzioni e non possono essere trasferiti in sedi ubicate in comune diverso da quello della sede di assegnazione, né dall'ufficio nell'ambito del quale prestano la propria opera ad altro ufficio, senza il preventivo nulla-osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

(2) L'eventuale rifiuto di concedere il nulla-osta deve essere motivato.

(3) Le garanzie in materia di trasferimento si applicano fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico nei confronti dei dipendenti che abbiano svolto l'incarico stesso per un periodo continuativo non inferiore ad un anno. Esse non trovano applicazione nel caso di trasferimento dell'intero nucleo operativo di appartenenza.

(4) Ai fini della particolare tutela di cui all'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si qualificano come dirigenti sindacali i dirigenti riconosciuti tali dagli ordinamenti statutari delle organizzazioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 40

Aspettativa per mandato sindacale

(1) I dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

(2) Il numero degli aventi diritto non può superare quello di una unità per ogni organizzazione sindacale rappresentante del personale regionale.

(3) La rappresentatività è desunta dal numero degli iscritti computato secondo i criteri previsti dall'art. 37 della presente legge.

(4) I contributi dell'Amministrazione e dei dipendenti a favore della C.P.D.E.L. e dell'I.N.A.D.E.L. sono posti a carico del bilancio della Regione.

Art. 41

Diritti sindacali diversi

(1) La Regione consente lo svolgimento di referendum ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 42

Diritto di affissione

(1) In ogni sede di lavoro è riconosciuto a tutte le organizzazione sindacali alle quali aderiscono dipendenti regionali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati.

Art. 43

Utilizzo di locali

(1) L'Amministrazione concorda con le organizzazioni sindacali del personale la possibilità di utilizzare idonei locali per consentire alle rappresentanze interne delle organizzazioni sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 44

Informazioni di carattere generale riguardanti il personale

(1) Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, i provvedimenti amministrativi di carattere generale riguardanti il personale, l'assetto delle strutture organizzative e l'organizzazione del lavoro, adottati dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale, sono comunicati, almeno per estratto, alle organizzazioni sindacali del personale.

Art. 45

Disposizioni varie in materia sindacale

(1) Ulteriori modalità relative ai precedenti articoli saranno disposte con apposito regolamento di esecuzione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

CAPO III

Trattamento economico ed istituti normativi aventi carattere economico

Art. 46

Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro settimanale è ripartito in cinque giornate lavorative e suddiviso in due periodi, antimeridiano e postmeridiano.

(2) Per i dirigenti l'orario di lavoro è maggiorato di cinque ore settimanali.

(3) La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero non può superare le otto ore, rispettivamente le otto ore e trenta minuti per i dirigenti.

(4) I direttori degli Uffici e il Vice-segretario generale – per il personale assegnato al Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa – devono accertare nei confronti dei dipendenti il rispetto dell'orario. A tal fine l'Amministrazione può provvedere alla installazione di appositi sistemi meccanici.

(5) L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale, che saranno determinate dalla Giunta regionale e per determinati periodi nell'arco dell'anno, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di otto ore settimanali.

(6) Per il personale che effettua il lavoro in turni presso centralini telefonici o presso i centri dove vengono utilizzati gruppi di macchine operatrici, l'orario di servizio settimanale può essere ridotto di tre ore.

Art. 47

Rapporti di lavoro a tempo determinato

(1) Per specifici settori di attività – quali il Libro fondiario e il Catasto, l'informatica, i servizi ausiliari generali e/o in relazione a particolari modalità di espletamento dei servizi nell'interesse degli utenti, la Giunta regionale è autorizzata a determinare – con regolamento di esecuzione della presente legge – i posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore alla metà delle ore settimanali previste per l'incarico a tempo pieno.

(2) L'orario di lavoro può essere ulteriormente ridotto a dodici ore nel caso in cui si tratti di personale ausiliario e/o operaio.

(3) Al rapporto di lavoro a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre compenteze mensili, in rapporto al minore orario di servizio, fatta eccezione per le quote di aggiunta di famiglia che vanno corrisposte per intero.

(4) I posti di ruolo a tempo definito non possono comunque superare il limite del 10 per cento dei posti complessivi del ruolo unico regionale.

(5) Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego e di lavoro presso l'ente pubblico o presso privati, nonché l'esercizio della libera professione.

(6) Al personale assunto ai sensi del presente articolo è corrisposto un trattamento economico, con le riduzioni di cui sopra, commisurato a quello previsto per la qualifica funzionale nella quale è inquadrato il personale di ruolo che svolge mansioni analoghe.

Art. 48

Assenza breve per infermità

(1) Per le infermità che comportano un'assenza dell'impiegato di durata limitata al periodo lavorativo della mattina o del pomeriggio, il computo del congedo straordinario – di cui all'articolo 37 del testo unico delle disposizioni per gli impiegati civili dello Stato – avviene per la metà della giornata lavorativa.

Art. 49

Aspettativa per il personale con prole

(1) Il personale femminile o i vedovi con prole, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni, per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.

(2) L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio previsti per il diritto a pensione CPDEL.

(3) Il periodo trascorso nella aspettativa predetta non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione.

Art. 50

Aspettativa per il personale femminile

(1) Nei confronti del personale femminile assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, modificato con gli articoli 3 e 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8.

(2) Nei confronti del personale femminile in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che chieda – successivamente alla data del 31 dicembre 1986 – l'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, modificato con gli articoli 3 e 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, non trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 15 medesimo.

(3) Al personale femminile che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986, l'indennità intregrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, verrà corrisposta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Art. 51

Trattamento economico dei dirigenti

(1) Al personale dirigenziale contemplato dalla presente legge, compete, con effetto dalla data della nomina o dell'inquadramento nella nuova qualifica, lo stipendio tabellare annuo lordo di 19.707.257.

(2) La progressione economica dello stipendio di cui al comma precedente si sviluppa in otto classi biennali dell'otto per cento e successivi aumenti periodici biennali del due e cinquanta per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

(3) Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodi convenzionali sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

(4) La misura dello stipendio di cui al presente articolo ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo indennizzo, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

(5) La misura dello stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo non ha effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti. Ai fini della determinazione del compenso orario per lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 52

Indennità di direzione

(1) Ai dipendenti incaricati della funzione di Segretario o di Vice-segretario generale della Giunta regionale o di dirigente di Ripartizione o di direttore di Ufficio Ispettivo del Libro fondiario e del Catasto o di direttore di un Ufficio spetta, per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, una speciale indennità nelle seguenti misure annue lorde:

a) Segretario generale – L. 4.000.000;

b) Vice-segretario generale della Giunta regionale – dirigente di Ripartizione – direttore di Ufficio ispettivo del Libro fondiario e del Catasto – L. 3.000.000;

c) Direttore di Ufficio centrale o decentrato – L. 2.000.000.

(2) In nessun caso può essere percepita più di una delle indennità previste dal presente articolo.

Art. 53

Trattamento economico del Capo di Gabinetto, dei segretari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori e del Capo dell'Ufficio stampa

(1) Il Capo di Gabinetto e i segretari del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere autorizzati dalla Giunta regionale ad effettuare lavoro straordinario fino al limite individuale massimo di settanta ore mensili secondo la misura spettante in base alla qualifica funzionale di appartenenza o al livello retributivo richiamato nel contratto di assunzione.

(2) Al Capo di Gabinetto nominato con contratto a norma dell'articolo 18, la Giunta regio-

nale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dirigenti, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

(3) Ai segretari nominati con contratto a norma degli articoli 18 o 19, la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti all'ottava qualifica funzionale, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

(4) Per lo stato giudirico e il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa, in quanto scelto tra persone estranee a pubbliche amministrazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti. Esso è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione quotidiana con qualifca di redattore capo.

Art. 54

Misura dell'indennità integrativa speciale

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità integrativa speciale compete ai dipendenti regionali nella stessa misura spettante ai dipendenti statali.

(2) La differenza tra la misura di detta indennità in atto percepita dai dipendenti regionali e quella da corrispondere agli stessi secondo i modi e i tempi di cui al precedente comma è trasformata in assegno personale pensionabile, riassorbibile in ragione del dieci per cento dell'ammontare degli scatti trimestrali dell'indennità integrativa speciale medesima.

Art. 55

Adeguamento delle misure dell'indennità di bilinguità e della indennità di trascrizione di atti e documenti dal gotico

(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennità mensile di bilinguità concessa al personale addetto ai servizi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, sono così stabilite:

- personale della carriera dirigenziale e delle qualifiche funzionali ottava e settima L. 120.000
- personale della qualifica funzionale sesta L. 100.000
- personale delle qualifiche funzionali quarta e quinta L. 80.000
- personale delle qualifiche funzionali seconda e terza . . . L. 72.000

(2) Ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua non materna, richiesto dall'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, il possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, equivale al superamento dell'esame previsto dalla legge regionale.

(3) Con la stessa decorrenza indicata nel primo comma del presente articolo, le misure dell'indennità mensile di trascrizione di atti e documenti dal gotico, prevista dall'articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, sono così stabilite:

- personale della 7ª e 8ª qualifica funzionale . . . . L. 110.000
- personale della 6ª qualifica funzionale L. 90.000
- personale della 4ª e 5ª qualifica funzionale . . . . L. 70.000

(4) L'indennità di cui al comma precedente spetta anche al personale addetto all'Ufficio ispettivo del Libro fondiario con sede in Bolzano. Per il personale della qualifica dirigenziale l'indennità spetta nella misura prevista per il personale della settima e ottava qualifica funzionale.

(5) Le indennità di cui al presente articolo non vengono attribuite per i giorni di assenza dal servizio.

Art. 56

Aggiornamento della misura dell'indennità di missione per i componenti della Giunta regionale

(1) Ai componenti della Giunta regionale che, per ragioni di ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizio di linea, compresi i mezzi aerei e navali, nonché il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina sui mezzi navali.

(2) Spetta inoltre una indennità oraria nella seguente misura:

- L. 2.800 per i viaggi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige;
- L. 4.800 per i viaggi nella restante parte del territorio della Repubblica;
- L. 6.200 per i viaggi all'estero.

(3) La Giunta regionale è autorizzata a modificare annualmente, con norma regolamentare, il trattamento di cui al comma precedente, in relazione alla variazione degli indici per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, intervenuta nei quattro trimestri precedenti individuati ai sensi del primo comma della legge 6 dicembre 1979, n. 609. Sulle misure risultanti dalla rideterminazione e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a Lire 100.

(4) Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano una assenza dalla sede inferiore alle cinque ore.

(5) Al capitolo "spese di rappresentanza" del bilancio regionale sono imputate le spese per esigenze inerenti alla carica rivestita dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali effettivi e supplenti.

Art. 57
Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati

(1) La misura dei gettoni di presenza corrisposti ai componenti di commissioni e comitati e quella del compenso mensile massimo corrisposto ai consulenti prevista dagli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, modificata dall'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 13 è aumentata del cento per cento.

(2) La misura dei compensi corrisposti ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, modificato dall'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 13 è elevata ad un massimo di lire 100.000 per i concorsi interni e per l'accertamento della lingua non materna e ad un massimo di L. 500.000 per i concorsi pubblici.

(3) I compensi per la partecipazione alle commissioni di cui al precedente comma spettano a tutti i dipendenti chiamati a far parte delle commissioni medesime, sia in qualità di componenti che di segretari.

Art. 58
Compenso per lavoro straordinario

(1) Il compenso per lavoro straordinario è cumulabile con l'indennità di missione effettuata oltre il normale orario di servizio, fino al limite massimo di quattro ore giornaliere.

Art. 59
Trattamento economico nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore

(1) In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore la retribuzione da attribuire al dipendente interessato viene determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di aumenti periodici e/o classi tali da garantire l'importo acquisito per classi ed aumenti periodici nel livello di provenienza.

(2) Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza di importi viene mantenuto comunque l'importo maturato da riassorbirsi con il futuro aumento periodico o classe.

(3) L'anzianità maturata dal dipendente nell'aumento periodico e/o nella classe di stipendio in corso di conseguimento all'atto del passaggio alla qualifica funzionale superiore viene mantenuta ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico o classe previsti dalla progressione economica della qualifica acquisita.

(4) La presente norma trova applicazione dal 1° febbraio 1981.

TITOLO IV
Norme transitorie e finali

Art. 60
Soppressione di uffici e conferimento degli incarichi di direzione dei nuovi Uffici centrali e decentrati

(1) Con la progressiva attuazione delle disposizioni della presente legge sono soppresse le denominazioni delle Direzioni generali, degli Ispettorati generali, degli Ispettorati, delle Divisioni, delle Sezioni e degli Uffici previsti dal preesistente ordinamento degli uffici regionali.

(2) Le funzioni rispettivamente loro demandate restano assorbite nelle attribuzioni relative alle strutture organizzative previste dalla presente legge ed al personale ad esse preposto.

(3) Nella prima applicazione della presente legge gli incarichi di direzione degli Uffici centrali e decentrati indicati negli allegati A) e B) e degli Uffici ispettivi provinciali del Libro fondiario e del Catasto vengono conferiti dalla Giunta regionale agli impiegati preposti a detti Uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo al procedimento concorsuale previsto dal precedente articolo 25.

Art. 61

Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5

(1) L'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 va interpretato nel senso che il rimborso delle spese legali ivi previsto compete anche con riferimento ai giudizi amministrativi e a quelli che si svolgono davanti alla Corte dei conti.

Art. 62

Trattamento economico del personale in servizio con qualifica dirigenziale

(1) Il trattamento economico del personale in servizio con le qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore è pari al trattamento economico previsto per le corrispondenti qualifiche dei dirigenti dello Stato.

(2) Al personale di cui al precedente comma viene attribuita nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

(4) In sede di applicazione delle norme di cui ai presenti commi cessa, nei confronti del personale interessato, l'appplicazione dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1982, n. 4 e dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4.

Art. 63

Funzioni e trattamento dei dirigenti generali in servizio e ruolo ad esaurimento degli altri dirigenti

(1) Nella prima attuazione della presente legge i dipendenti regionali rivestenti la qualifica di dirigente generale vengono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale prevista dall'articolo 23 della presente legge. Agli stessi vengono affidate le funzioni di Segretario generale della Giunta regionale, di direttore della Ripartizione quarta, di direttore della Ragioneria regionale.

(2) A detto personale compete il trattamento previsto dal precedente articolo 51. Ai fini di assicurare a detti dipendenti il mantenimento del trattamento in godimento si applicano i criteri indicati nel precedente articolo 62.

(3) Il rimanente personale appartenente alle ex qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente viene collocato in apposito ruolo ad esaurimento.

(4) A detto personale, nel caso non venga preposto ad una struttura prevista dal precedente articolo 6, vengono affidati incarichi speciali di studio, con l'inserimento nel comitato consultivo previsto dal precedente articolo 15, anche in deroga alla composizione ivi stabilita.

(5) Gli incarichi di cui ai commi precedenti vengono conferiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 64

Norme relative ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di conservatore del Libro fondiario e di aiutante tavolare

(1) Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo del servizio del Libro fondiario e per esame speciale per la nomina ad aiutante tavolare previsto dall'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13 sono integrate da un rappresentante del personale regionale, designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali, nel termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione, ovvero, in caso di mancato accordo, da un rappresentante designato entro i successivi cinque giorni dall'organizzazione più rappresentativa nell'ambito dell'Amministrazione. In caso di mancata designazione provvede direttamente la Giunta regionale.

(2) Nella composizione della commissione di cui all'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13, il numero dei conservatori del Libro fondiario è ridotto da due a uno.

(3) Gli aiutanti tavolari che sono in possesso del diploma di abilitazione previsto dalla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni possono partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla settima qualifica funzionale del personale del servizio del Libro fondiario, banditi entro due anni dalla entrata in vigore del-

la presente legge, anche se sprovvisti del diploma di laurea in giurisprudenza.

(4) L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario prevista dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni, è subordinata al possesso della laurea in giurisprudenza e all'avere frequentato un corso teorico-pratico, indetto dalla Giunta regionale, della durata non inferiore a un mese.

(5) L'articolo 11 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 è sostituito con il seguente:

"La nomina ad aiutante tavolare si consegue mediante concorso per esame speciale, consistente in una prova pratica di tecnica tavolare, al quale è ammesso il personale del ruolo unico che abbia maturato quattro anni di anzianità di servizio nella quarta qualifica funzionale".

Art. 65

Inquadramento di personale in posizione di comando

(1) Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Consiglio provinciale di Bolzano o da altri enti pubblici, che, alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la Regione in posizione di comando, può, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenza, essere inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

(2) L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione professionale presso l'ente di provenienza e gode del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo unico regionale, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge.

(3) La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Giunta regionale, dal dipendente in posizione di comando, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 66

Contratti di lavoro in essere con giornalisti addetti all'Ufficio stampa

(1) I due contratti di lavoro in essere con giornalisti professionisti e pubblicisti addetti all'Ufficio stampa della Regione stipulati in base all'articolo 15 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, restano in vigore fino alla eventuale scadenza in essi indicata.

(2) I contratti di cui al comma precedente possono essere rinnovati – alla scadenza – secondo le disposizioni contenute negli articoli 18 e 53 della presente legge.

Art. 67

Proroga di funzioni del Consiglio di amministrazione del personale

(1) Fino alla data di insediamento del Consiglio per l'organizzazione e il personale previsto dalla presente legge, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Consiglio di amministrazione del personale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 68

Inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20

(1) Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro sei mesi dalla data predetta.

(2) In deroga a quanto previsto dal precedente comma il personale che esplica mansioni della ex carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

(3) Delle stesse disposizioni può beneficiare anche il personale già assunto a suo tempo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e il cui rapporto di impiego sia stato sospeso.

(4) Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in ex carriere e ruoli già previsti dai regolamenti di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, dell'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, dell'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1982, n. 4, valgono le norme dei regolamenti stessi.

(5) Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

(6) Il rapporto di impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.

(7) Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto – sia ai fini giuridici che economici – il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

(8) L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

Art. 69

Regolamento di esecuzione

(1) Nella prima applicazione della presente legge il regolamento di esecuzione previsto dagli articoli 3 lettera b) e 24, sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 70

Abrogazione di norme

(1) A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 1964, n. 2.

(2) Sono inoltre abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, gli articoli 2, primo comma, e 4 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 10 e le norme in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale incompatibili con quelle della presente legge.

(3) Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, le tabelle A e B allegate alla legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e la tabella A allegata alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 7 sono soppresse e sostituite con il ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella allegato C) alla presente legge.

Art. 71

Compilazione del testo unificato delle leggi sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale

(1) La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti contenenti norme sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, senza introdurre modifica alcuna.

(2) Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 72

Norma finanziaria

(1) All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in Lire 400 milioni e per l'anno 1984 in Lire 350 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dai fondi speciali iscritti al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 73

Dichiarazione di urgenza

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale.

Art. 74

Entrata in vigore

(1) La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 novembre 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*
DE PRETIS

ALLEGATO A)

UFFICI REGIONALI CENTRALI

Ripartizione prima – affari generali

- Ufficio atti di Giunta
- Ufficio per l'informatica
- Ufficio legislativo-legale
- Ufficio del Bollettino Ufficiale
- Ufficio della Regione in Roma
- Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche
- Ufficio studi, documentazione e rapporti con organismi interregionali
- Ufficio organizzazione e formazione del personale
- Ufficio assunzioni e gestione giuridica del personale
- Ufficio gestione economica, previdenziale e di quiescenza del personale
- Ufficio enti locali e servizio antincendi
- Ufficio elettorale
- Ufficio finanze, demanio, patrimonio
- Ufficio imposte e tasse
- Ufficio tecnico

Ripartizione seconda – affari sociali

- Ufficio per l'ordinamento degli enti assistenziali e sanitari
- Ufficio per la previdenza sociale e le assicurazioni sociali
- Ufficio per il credito e la cooperazione
- Ufficio per le Camere di commercio
- Ufficio per l'Accordo preferenziale Trentino-Alto Adige–Tirolo Vorarlberg

Ripartizione terza – Ragioneria regionale

- Ufficio bilancio
- Ufficio riscontro

Ripartizione quarta – Libro fondiario e Catasto

- Uffici ispettivi provinciali di Trento e Bolzano del Libro fondiario
- Uffici ispettivi provinciali di Trento e Bolzano del Catasto

ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI REGIONALI CENTRALI

Ragioneria regionale

- L'Ufficio bilancio provvede alla trattazione degli affari indicati all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 e successive modificazioni, relativi al bilancio e ai rendiconti della Regione e degli enti pararegionali.
- L'Ufficio riscontro provvede alla trattazione degli affari indicati all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 e successive modificazioni, relativi alla vigilanza e verifica sull'amministrazione del patrimonio, sulla gestione, sui servizi e sugli altri compiti ivi indicati.

1. *Ufficio atti di Giunta*

L'Ufficio provvede alla trattazione degli affari che riguardano la Giunta come organo collegiale.

Provvede alla formazione dell'ordine del giorno degli atti da sottoporre all'esame della Giunta, nonché alla documentazione ed alla verbalizzazione delle riunioni della Giunta.

Cura la stesura del testo delle deliberazioni della Giunta e la loro conservazione e classificazione, dei decreti del Presidente della Giunta, nonché l'invio degli atti stessi all'organo di controllo.

Cura i rapporti con gli uffici del Consiglio regionale.

Provvede all'espletamento degli affari generali della Regione che non rientrano nelle attribuzioni di altri uffici.

Cura gli adempimenti relativi alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori, nonché all'esercizio delle funzioni di cancelliere e usciere presso gli uffici di conciliazione.

Sovraintende all'archivio e al protocollo generale, alla microfilmatura e conservazione, allo smistamento e alla spedizione degli atti, alle attività di stamperia, riproduzione e duplicazione, al centralino telefonico.

Provvede agli adempimenti connessi alle procedure per le espropriazioni per pubblica utilità di competenza regionale.

Provvede alla trattazione degli affari giuridico-amministrativi riservati alla Presidenza e alle questioni relative ad istanze o segnalazioni comunque pervenute al Presidente e non demandate ad altro ufficio.

Provvede alle attività di segreteria delle commissioni, consigli, comitati o conferenze presieduti dal Presidente della Giunta.

Provvede all'uso dello stemma e del gonfalone della Regione.

Provvede alla trattazione degli affari in materia di collegamento della Giunta regionale con gli organi centrali dello Stato e per le esigenze operative e conoscitive della Giunta stessa nei rapporti con gli organi costituzionali della Repubblica.

Cura gli interventi presso gli organi centrali dello Stato in ordine alle pratiche amministrative attinenti ai diversi settori di competenza regionale, quale supporto tecnico ed operativo delle strutture regionali.

2. *Ufficio per l'informatica*

Cura la raccolta sistematica della documentazione inerente l'attività legislativa e di informazione e gli atti della pubblica amministrazione centrale comunque attinenti a temi di interesse regionale.

Promuove e coordina la realizzazione del sistema informativo elettronico a supporto del sistema informativo regionale.

Collabora alla definizione e allo sviluppo del sistema informativo regionale per la raccolta e l'organizzazione dei dati e delle informazioni che interessano le funzioni della Regione.

Coordina l'uso delle risorse informatiche per il trattamento elettronico e la memorizzazione dei dati, provvedendo alla raccolta e all'analisi delle esigenze informatiche espresse dagli uffici regionali.

Esegue analisi e studi per lo sviluppo di procedure automatizzate nell'ambito dell'organizzazione regionale.

Provvede all'attività di collegamento con società di informatica, attraverso la predisposizione delle convenzioni che regolano i rapporti tra le società stesse e la Regione e la verifica ed il controllo di tutto quanto attiene alla fornitura dei servizi informatici da parte delle società alla Regione.

3. *Ufficio legislativo-legale*

L'Ufficio provvede alle attività inerenti alle cause e ai ricorsi in sede giurisdizionale, civile, penale e amministrativa.

Tiene i collegamenti, per la trattazione di cause e ricorsi, con l'Avvocatura dello Stato e con i legali esterni all'Amministrazione.

Provvede a fornire ai dirigenti e ai direttori degli uffici regionali assistenza legale intorno a questioni concernenti controversie da essi trattate o che possano dar luogo a contenzioso.

Provvede alla verifica della costituzionalità della legislazione statale in ordine alle materie di competenza legislativa regionale e propone eventuali impugnative. Esamina la sussistenza di invasione nella sfera di competenza riservata alla Regione, proponendo, ove occorra, conflitto di attribuzioni. Propone, occorrendo, la partecipazione della Regione nei giudizi davanti alla Corte costituzionale sollevati direttamente o in via incidentale.

Svolge attività di verifica ed esame dei disegni di legge di iniziativa della Giunta e dei regolamenti, curandone il coordinamento e fornendo altresì assistenza legislativa al Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa.

Provvede all'attività di consulenza giuridica in ordine ai quesiti di particolare rilevanza o difficoltà proposti dagli uffici regionali.

Provvede alla predisposizione degli atti conclusivi relativi alla materia contrattuale, alla raccolta degli atti contrattuali, alla tenuta del relativo repertorio, alla loro registrazione fiscale e intavolazione.

4. *Ufficio del Bollettino Ufficiale*

Cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

5. *Ufficio della Regione in Roma*

L'Ufficio assicura la trattazione, presso i Ministeri, delle pratiche relative agli uffici regionali.

Assicura il collegamento degli uffici regionali con gli organi e uffici dello Stato.

Provvede al collegamento con gli uffici di Roma delle Regioni a Statuto speciale ed ordinario e delle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Assicura il collegamento con la conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome di Bolzano e di Trento.

6. *Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche*

L'Ufficio provvede alla traduzione in lingua tedesca delle leggi regionali, dei decreti del Presidente della Giunta e delle delibere della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Provvede alla traduzione in lingua tedesca delle leggi dello Stato e degli altri provvedimenti statali di interesse regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cura la traduzione in lingua tedesca di relazioni e atti del Presidente, della Giunta regionale e degli Assessori regionali, da trasmettere al Consiglio regionale.

Cura la traduzione e la revisione di traduzioni di corrispondenza di particolare complessità, predisposte da servizi e uffici regionali.

Cura i collegamenti con altri servizi e uffici per le relazioni linguistiche e traduzioni di enti pubblici esistenti nel territorio regionale.

Cura le relazioni linguistiche con altri organismi specializzati.

7. *Ufficio studi, documentazione e rapporti con organismi interregionali*

L'Ufficio svolge compiti di ricerca nelle materie di competenza per la predisposizione della documentazione richiesta dagli organi della Regione, compresi gli elementi statistici per i documenti e le relazioni programmatiche.

Provvede alle indagini e rilevazioni statistiche nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della Regione in conformità al disposto degli articoli 13 - 14 - 15 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Partecipa alla definizione ed allo sviluppo del sistema informativo regionale, inteso ad organizzare i dati e le informazioni che interessano le attività amministrative della Regione.

Cura i rapporti con enti, associazioni, organismi di carattere interregionale o superregionale, ai quali la Regione partecipa, in conformità degli statuti degli enti stessi.

Cura la trattazione dei problemi riguardanti la cooperazione regionale europea.

Cura il servizio bibliografico di documentazione socio-economica ed istituzionale su temi di interesse regionale, con particolare riguardo a quello delle autonomie locali, e la pubblicazione dei risultati dell'attività di documentazione svolta dall'Ufficio.

Provvede alle attività di segreteria delle Conferenze e/o Convegni di studi nelle materie di competenza regionale, promossi dalla Giunta regionale.

Provvede al funzionamento della biblioteca regionale specializzata nella raccolta di pubblicazioni e documentazioni nelle materie di competenza regionale, sui problemi delle minoranze linguistiche e sull'attività degli enti e organi a livello europeo.

8. *Ufficio organizzazione e formazione del personale*

L'Ufficio provvede alla formulazione delle proposte relative all'assetto organizzativo delle strutture regionali.

Provvede all'attuazione di analisi organizzative delle strutture e alla verifica delle stesse, anche ai fini del loro adeguamento, in relazione all'attuazione dei programmi di attività della Regione.

Svolge attività di studio e di ricerca volte al miglioramento delle procedure e dei metodi di lavoro, nonché al dimensionamento quantitativo e qualitativo delle strutture.

Cura la predisposizione dei programmi relativi alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale del personale.

Provvede all'attività di Segreteria del Consiglio di amministrazione del personale.

Svolge l'attività ispettiva in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'ordinamento del personale.

9. *Ufficio assunzioni e gestione giuridica del personale*

L'Ufficio provvede alla trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico del personale.

Svolge i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici ed ai concorsi interni, alle assunzioni ed agli incarichi, ai comandi ed ai trasferimenti del personale.

Provvede in ordine ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti regionali.

Provvede alla redazione e pubblicazione della parte IV del Bollettino Ufficiale della Regione contenente gli atti ed i provvedimenti relativi all'amministrazione del personale.

Provvede all'attività di Segreteria delle Commissioni di concorsi e della Commissione di disciplina.

10. *Ufficio gestione economica, previdenziale e di quiescenza del personale*

L'Ufficio provvede alla trattazione degli affari relativi all'assetto economico, previdenziale e di quiescenza di tutto il personale regionale.

Tiene i rapporti con l'Ufficio di Ragioneria ai fini degli adempimenti concernenti il calcolo e la liquidazione delle competenze fisse e variabili del personale.

11. *Ufficio enti locali e servizio antincendi*

L'Ufficio provvede agli adempimenti relativi alle materie dell'ordinamento dei Comuni e delle circoscrizioni comunali.

Cura i compiti relativi alle leggi regionali sui referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e modificazione delle loro circoscrizioni elettorali.

Cura l'aggiornamento e la revisione della legislazione regionale sull'ordinamento dei Comuni e sullo stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti comunali.

Provvede ai compiti della Regione in materia di ordinamento dei servizi antincendi, curando, in particolare, l'aggiornamento della legislazione in materia.

12. *Ufficio elettorale*

L'Ufficio provvede agli adempimenti di competenza della Regione per le elezioni del Consiglio regionale, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali.

Provvede all'aggiornamento della legislazione in materia elettorale.

Provvede alla tenuta dell'albo regionale dei presidenti di seggio elettorale.

Provvede alle rilevazioni ed elaborazioni statistiche dei risultati delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali di competenza della Regione.

Cura i compiti derivanti dalla legge regionale sui referendum abrogativi di leggi regionali e provinciali.

13. *Ufficio finanze, demanio, patrimonio*

L'Ufficio tratta gli affari inerenti all'acquisizione, alla cessione ed alla amministrazione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili nonché all'amministrazione dei beni demaniali.

Provvede all'istruttoria delle pratiche concernenti le concessioni e le locazioni attive e passive, compresa la gestione dei relativi rapporti di utenza, alla gestione dei contratti di manutenzione e di noleggio di particolari apparecchiature, all'approvvigionamento dei prodotti per il riscaldamento degli uffici nonché alla manutenzione ordinaria degli immobili sede di uffici e servizi regionali ed all'effettuazione di piccoli lavori di impiantistica elettrica, telefonica, idraulica e di minuto mantenimento.

Provvede agli adempimenti per l'acquisizione di tutti i beni immobili, mobili, delle attrezzature nonché all'acquisizione ed alla distribuzione del materiale cartario ed allestiti vari con la tenuta del relativo magazzino, allestisce i nuovi uffici ed organizza gli spostamenti.

Controlla l'uso dei beni della Regione, sovraintende all'attività di economato e liquida le spese concernenti gli affari ad esso attribuiti.

Tiene l'inventario dei beni mobili ed immobili e predispone gli elementi per la formazione del conto patrimoniale.

Provvede all'espletamento delle gare d'appalto.

14. *Ufficio imposte e tasse*

L'Ufficio cura l'applicazione e l'aggiornamento della legislazione regionale in materia di tasse per le concessioni non governative.

Cura l'applicazione e l'aggiornamento della legislazione regionale in materia di imposta di cura, soggiorno e turismo.

15. *Ufficio tecnico*

Provvede alla direzione dei lavori di interesse regionale.

Esercita la sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a tecnici per l'amministrazione del patrimonio regionale.

Svolge attività tecnica, accertamenti tecnici e collaudi per lavori relativi al patrimonio regionale.

Provvede alla stima dei beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio regionale, elabora pareri di congruità, stati di consistenza relativi al patrimonio regionale.

16. *Ufficio per l'ordinamento degli enti assistenziali e sanitari*

L'Ufficio cura gli adempimenti relativi alle leggi regionali sull'ordinamento degli enti sanitari e assistenziali.

Predispone i progetti di aggiornamento e di revisione delle leggi in materia di ordinamento degli enti sanitari e assistenziali.

Predispone i regolamenti relativi alle leggi regionali di ordinamento degli enti assistenziali e sanitari.

Cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri.

17. *Ufficio per la previdenza sociale e le assicurazioni sociali*

L'Ufficio cura gli adempimenti derivanti dalle leggi regionali vigenti in materia di previdenza sociale e di assicurazioni sociali.

Predispone i disegni di legge e i regolamenti delle leggi vigenti in materia di previdenza sociale e assicurazioni sociali.

Cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto, relative alla istituzione di enti previdenziali a livello regionale e/o provinciale.

18. *Ufficio per il credito e la cooperazione*

L'Ufficio cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto e dalle leggi regionali in materia di ordinamento delle aziende

di credito a carattere regionale e provvede all'aggiornamento delle leggi stesse.

Provvede alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale nonché alla conservazione delle situazioni periodiche, dei bilanci e dei verbali delle assemblee delle stesse aziende di credito, in conformità agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 e alla legge regionale 15 novembre 1978, n. 20.

Cura l'applicazione delle leggi regionali in materia di sviluppo e vigilanza delle cooperative e provvede all'aggiornamento delle leggi stesse.

Cura i rapporti con l'ufficio del registro delle cooperative e con la commissione regionale per la cooperazione.

19. *Ufficio per le Camere di commercio*

L'ufficio provvede agli adempimenti relativi al controllo sulle Camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

Provvede all'aggiornamento ed alla revisione della legislazione vigente sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

20. *Ufficio per l'accordo preferenziale Trentino-Alto Adige—Tirolo Vorarlberg*

L'Ufficio provvede agli adempimenti relativi all'attuazione dell'Accordo preferenziale Trentino-Alto Adige—Tirolo Vorarlberg, in attuazione delle norme statali e regionali vigenti.

Cura gli adempimenti connessi con gli articoli 85 e 86 dello Statuto speciale e con le relative norme di attuazione.

21/22. *Uffici ispettivi provinciali del Libro fondiario*

Gli Uffici svolgono i compiti indicati nella legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e nelle altre leggi regionali vigenti in materia di impianto e tenuta del Libro fondiario, riferiti agli Ispettorati provinciali del Libro fondiario con sede a Bolzano e a Trento.

23/24. *Uffici ispettivi provinciali del Catasto*

Gli Uffici svolgono i compiti indicati nella legge regionale 21 maggio 1980, n. 7 e nelle altre leggi regionali vigenti in materia di Catasto, riferiti agli Ispettorati provinciali del Catasto con sede a Bolzano e a Trento.

ALLEGATO B)

ELENCO DEGLI UFFICI REGIONALI DECENTRATI

Uffici regionali decentrati del Libro fondiario

Uffici tavolari:	PROVINCIA DI BOLZANO	PROVINCIA DI TRENTO
	Bolzano	Borgo Valsugana
	Bressanone	Cavalese
	Brunico	Cles
	Caldaro	Fiera di Primiero
	Chiusa	Fondo
	Egna	Malè
	Merano	Mezzolombardo
	Monguelfo	Pergine Valsugana
	Silandro	Riva del Garda
	Vipiteno	Rovereto
		Tione
		Trento

Uffici regionali decentrati del catasto

Uffici catastali:	PROVINCIA DI BOLZANO	PROVINCIA DI TRENTO
	Bolzano	Borgo Valsugana
	Bressanone	Cavalese
	Brunico	Cles
	Caldaro	Fiera di Primiero
	Chiusa	Fondo
	Egna	Malè
	Merano	Mezzolombardo
	Monguelfo	Pergine Valsugana
	Silandro	Riva del Garda
	Vipiteno	Rovereto
		Tione
		Trento

ALLEGATO C)

RUOLO UNICO DEL PERSONALE REGIONALE

DOTAZIONI ORGANICHE

Carriera dirigenziale	6
Qualifica funzionale ottava	86
Qualifica funzionale settima	53
Qualifica funzionale sesta	130
Qualifica funzionale quinta	165
Qualifica funzionale quarta	215
Qualifica funzionale terza	35
Qualifica funzionale seconda	10
Qualifica funzionale prima	—
	700

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1983, n. **16.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni.

(Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n. 62 del 30 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Riunione di Comuni contermini

Il terzo e quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dal seguente comma:

"Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi Comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 6 della presente legge."

Art. 2

Indennità di carica del Sindaco,
del Vicensindaco
e degli Assessori

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 è sostituito dai seguenti commi:

"La misura della percentuale dell'indennità di carica prevista dai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, viene deliberata dal Consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in carica degli amministratori comunali e decorrere comunque dalla predetta data".

"Gli amministratori comunali possono partecipare alla discussione ed alla deliberazione concernente la definizione della misura della loro indennità di carica."

Art. 3

Rimborso spese legali
agli amministratori dei Comuni
e loro Consorzi

L'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4 è sostituito dal seguente articolo:

"Ai Sindaci ed agli amministratori dei Comuni e loro Consorzi, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete a carico del bilancio del Comune o del Consorzio, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinata ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali da questi sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, e nei quali siano stati assolti con sentenza passata in giudicato, prosciolti in istruttoria o non siano risultati soccombenti.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione anche nei confronti dei segretari comunali e dei dipendenti dei Comuni e loro consorzi anche dopo la cessazione dal servizio, che siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti o cause di servizio.

La norma trova applicazione anche nei confronti di consiglieri comunali che siano coinvolti in giudizi di ogni tipo per fatti o cause connessi con l'adempimento di specifici incarichi formalmente loro attribuiti."

Art. 4

Attribuzioni del Consiglio comunale

Al secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, i numeri 1, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1) approvare i regolamenti o ogni provvedimento a contenuto normativo;

....

4) deliberare l'alienazione e/o l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, di obbligazioni, nonché le transazioni, la costituzione di servitù, quando il valore superi per i Comuni fino a 2 mila abitanti lire 20 milioni; per i Comuni fino a 10 mila abitanti lire 36 milioni; per i Comuni fino a 30 mila abitanti lire 45 milioni; per i comuni oltre i 30 mila abitanti lire 60 milioni;

5) deliberare i mutui e i prestiti che vincolano il Comune oltre il periodo di carica del Consiglio o quando l'ammontare degli stessi superi gli importi di cui al n. 4);"

Art. 5

Attribuzioni della Giunta comunale

Il punto 2) del secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2) adottare le deliberazioni di attuazione di altre precedenti divenute esecutive, ivi compresi l'impegno e la liquidazione delle spese di parte corrente nei limiti del relativo stanziamento di bilancio;".

Art. 6

Convocazione ed ordine del giorno

Il terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:

"Nei cinque giorni precedenti quello stabilito per l'adunanza o nelle ventiquattro ore precedenti nel caso di urgenza, ogni Consigliere comunale ha diritto di esaminare nella sede comunale e nelle ore di ufficio, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno".

Art. 7

Astensione dalle deliberazioni

Il quarto comma dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:

"Fatte salve le eventuali sanzioni in presenza di reato, è confermata la decadenza del mandato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5".

Art. 8

Della votazione

Dopo il secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti nuovi commi:

"Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di leggi o regolamenti anche membri della minoranza, sia essa etnica e/o politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con sistema di votazione a voto limitato.

In tale caso, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Analogamente si procede anche nel caso della nomina di componenti di commissioni o organismi propri dell'amministrazione comunale.

Nei Comuni della provincia di Bolzano deve essere garantito il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670."

Art. 9

Deliberazioni comportanti spese

Al terzo comma dell'articolo 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "non superi le lire 10 milioni" sono sostituite dalle parole "non superi l'importo di 40 milioni".

Art. 10

Pubblicazione delle deliberazioni

Il terzo e quarto comma dell'articolo 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti commi:

"Le deliberazioni concernenti il punto 1) del secondo comma dell'articolo 20 della presente legge, dopo il controllo della Giunta provinciale, sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'albo. I regolamenti, i capitolati generali, il rendiconto, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico. I regolamenti entrano in vigore col giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

La pubblicazione delle deliberazioni come stabilita dai precedenti commi , deve essere fatta in modo da essere facilmente leggibile. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta delle deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe deve essere tenuta dagli uffici comunali a disposizione del pubblico, perché possa prenderne visione e consultarla; ogni

cittadino durante le ore d'ufficio può avere copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, dietro presentazione di richiesta scritta e previo pagamento dei diritti di segreteria: sia la richiesta che le copie rilasciate devono rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni".

Art. 11

L'articolo 44 bis della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti articoli:

"Art. 44 bis

Controllo di legittimità

Il controllo di legittimità è esercitato sui seguenti atti:

a) i regolamenti e provvedimenti a contenuto normativo;

b) i bilanci annuali e pluriennali, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo;

c) le delibere di adozione dei piani e dei programmi;

d) la pianta organica e le sue variazioni, i provvedimenti di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di ricezione degli accordi relativi al trattamento economico, nonché gli altri atti relativi al personale, a contenuto non vincolato, che comportino nuovi oneri finanziari per l'amministrazione;

e) la istituzione di tributi e la disciplina della loro applicazione;

f) la costituzione, la modificazione e l'istituzione di forme collaborative o partecipative con altri enti pubblici territoriali o economici e con società;

g) la costituzione, la modificazione e la soppressione di aziende speciali;

h) la disposizione di beni del demanio o del patrimonio;

i) la contrazione di mutui e/o prestiti;

l) gli atti di convalida e di nomina degli organi delle amministrazioni comunali, nonché quelli di presa d'atto delle dimissioni o che dispongono la decadenza, la revoca o la surrogazione degli organi medesimi".

Art. 44 ter

Esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente diventano esecutive, se la Giunta provinciale territorialmente competente non ne pronuncia l'annullamento entro il termine perentorio di venti giorni dal loro ricevimento, dandone comunicazione, anche telegrafica, all'Ente. Il provvedimento di annullamento deve essere motivato e trasmesso all'Ente entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Il Presidente della Giunta provinciale, o l'Assessore delegato, può interrompere una sola volta i termini di esecutività degli atti richiedendo elementi integrativi di giudizio a sensi dell'articolo 46 della presente legge.

Art. 44 quater

Atti non soggetti a controllo

Le deliberazioni non soggette a controllo divengono esecutive a pubblicazione avvenuta, a sensi del primo comma dell'articolo 40 della presente legge, fatta salva la dichiarazione di immediata esecutività a termini del successivo articolo 44 quinquies.

Art. 44 quinquies

Deliberazioni d'urgenza

In caso d'urgenza le deliberazioni non soggette al controllo di merito possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione e dell'eventuale invio a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, all'Ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia.

Tale facoltà non esime il collegio deliberante dalle responsabilità previste dalla legge."

Art. 12

Controllo di merito

L'articolo 45 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 45

Controllo di merito

Il controllo di merito è esercitato sugli atti di cui alla lettera b) del precedente articolo 44 bis

nonché su quelli di approvazione e variazione della pianta organica.

Esso comporta l'esame dell'opportunità dell'atto ed è esercitato anche sotto il profilo della corrispondenza dell'atto ai programmi dell'ente, ai piani provinciali e agli obiettivi della finanza locale pubblica.

Viene esercitato mediante la richiesta di riesame, per una sola volta, all'ente deliberante entro il termine fissato dall'articolo 47 della presente legge.

Se entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di riesame l'ente non confermi l'atto o non lo modifichi nei termini indicati nel provvedimento di rinvio, l'atto decade.

L'atto diventa esecutivo, se viene confermato senza modificazioni dall'organo stesso che l'aveva adottato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti in carica. In tal caso, l'ulteriore esame da parte della Giunta provinciale è limitato al riscontro di eventuali vizi di legittimità propri dell'atto di riconferma."

Art. 13

Richiesta di elementi di giudizio

L'articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente articolo:

"Il Presidente della Giunta provinciale, o l'Assessore delegato può chiedere all'Ente entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione e con richiesta motivata, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini per il controllo sono interrotti ed iniziano nuovamente a decorrere dalla data dell'effettivo ricevimento dei chiarimenti richiesti, attestato come stabilita dal primo comma dell'art. 44 della presente legge.

Le deliberazioni decadono qualora il Comune non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio."

Art. 14

Garanzia dei mutui

Il primo comma dell'articolo 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:

"Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite con ipoteca e/o con delega a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio. Le delegazioni di pagamento possono altresì essere rilasciate anche a garanzia di debiti ed altri impegni contratti dai Comuni".

Art. 15

Asta pubblica,
licitazione privata, trattativa privata

Il punto 5) del secondo comma dell'articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti punti 5), 6) e 7).

"5) quando ricorrano particolari circostanze da motivare adeguatamente nel provvedimento deliberativo, che deve essere adottato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'organo deliberante, nell'ambito dei valori di competenza previsti dagli articoli 20, punto 4) e 21 punto 3) della presente legge;

6) quando si tratti di dare esecuzione alle deliberazioni di cui all'articolo 38, terzo comma, della presente legge;

7) quando si tratti dei casi previsti dall'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, o da leggi provinciali concernenti la fornitura di beni e servizi o l'appalto di opere pubbliche."

Art. 16

Compilazione nuovo Testo unico

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di Testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 577 del 24 aprile 1980 e nelle leggi regionali 20 agosto 1981, n. 7 e 28 agosto 1983, n. 10.

Art. 17

Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*
DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1983, n. **17.**

Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali integrativi.

(Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n. 62 del 30 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi

(1) La misura della retribuzione annua per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, a sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, è elevata, con decorrenza dal 1° luglio 1983 a lire 10.000.000.

(2) Ai soggetti che abbiano contratto la silicosi e l'asbestosi in dipendenza di lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro le predette malattie, in epoca anteriore al 2 gennaio 1934, è concessa la rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni.

Art. 2

Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori

(1) La misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da sordità da rumori, a sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, è elevata, con decorrenza dal 1° luglio 1983, a lire 7.576.000.

Art. 3

Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici

(1) L'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni è abrogato.

(2) Nel secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, così come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 3, le parole "quattro per cento" sono sostituite dalle parole "due e cinquanta per cento".

(3) Nel terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle parole "trentacinque per cento".

(4) L'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni è abrogato.

(5) All'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, sono soppresse le parole "o dell'onere previsto per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al precedente articolo 2".

(6) I contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti a riliquidazione.

Art. 4

Norme finanziarie

(1) Le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni e 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, sono elevate, in applicazione dei disposti degli articoli precedenti, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 25.000.000, rispettivamente di lire 200.000.000 e di lire 50.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 75.000.000, rispettivamente di lire 350.000.000 e di lire 25.000.000.

(2) Alla copertura dell'onere aggiuntivo di lire 275.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e di lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per i rispettivi esercizi finanziari.

Art. 5

Norma finale

(1) Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a coordinare con proprio decreto, previa

deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nei testi unici "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori" e "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*
DE PRETIS

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1983, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano».

(Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n. 62 del 30 novembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

(1) In relazione alle particolari esigenze delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e tenendo conto dei principi affermati dalla nuova normativa sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione, la legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano", è integrata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2

Carriera dirigenziale

(1) La carriera dirigenziale è articolata su una qualifica unica.

(2) Di essa fanno parte il segretario generale, il vicesegretario generale e i dirigenti delle ripartizioni.

(3) Per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano il vicesegretario generale deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello del segretario generale.

Art. 3

Ruolo unico del personale camerale

(1) È istituito il ruolo unico del personale camerale come risulta dagli allegati A e B alla presente legge.

(2) I contingenti relativi alla carriera dirigenziale e a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti negli allegati medesimi.

(3) Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 sono soppresse.

Art. 4

Pubblici concorsi

(1) Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano è data facoltà di integrare, con regolamento interno da adottarsi dal Consiglio camerale secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, i programmi di esame stabiliti dalla normativa riguardante il personale della Regione nell'ambito dei pubblici concorsi per l'accesso all'impiego.

(2) Nelle assunzioni di personale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano trova applicazione il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art. 5

Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati

(1) Ai componenti e ai segretari di commissioni e comitati istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano spettano i compensi nella misura e secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 6

Aspettativa per il personale camerale

(1) Nei confronti del personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1954, n. 324, verrà corrisposta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Art. 7

Accordi integrativi

(1) In occasione degli accordi integrativi, previsti dalla normativa regionale, destinati ad incidere anche sullo stato giuridico del personale camerale, la Giunta regionale provvede previa consultazione con gli Enti camerali e con le organizzazioni sindacali del personale camerale.

Norme transitorie e finali

Art. 8
Nomina dei dirigenti

(1) Nella prima applicazione della presente legge i dirigenti sono nominati dalla Giunta camerale, su proposta del Presidente della Giunta, secondo le risultanze del concorso interno di cui al comma successivo.

(2) Ai fini della nomina di cui al precedente comma sarà indetto concorso interno per esame-colloquio al quale potranno partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale più elevata che abbiano maturato, nella stessa qualifica funzionale, non meno di tre anni di servizio.

Art. 9
Rinuncia a maggiori benefici previdenziali

(1) Al personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è data facoltà, con dichiarazione scritta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare irrevocabilmente ai maggiori benefici previdenziali contemplati dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 18, con cessazione contestuale del versamento del particolare contributo previsto dal richiamato articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

(2) La presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente non comporta la restituzione dei contributi versati in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 novembre 1983

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*
DE PRETIS

ALLEGATO A)

Ruolo unico del personale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento

DOTAZIONI ORGANICHE	N. POSTI
Carriera dirigenziale	5
Qualifica funzionale ottava	3
Qualifica funzionale settima	12
Qualifica funzionale sesta	15
Qualifica funzionale quinta	10
Qualifica funzionale quarta	51
Qualifica funzionale terza	4
Qualifica funzionale seconda	3
Qualifica funzionale prima	—
	103

ALLEGATO B)

Ruolo unico del personale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano

DOTAZIONI ORGANICHE	N. POSTI
Carriera dirigenziale	5
Qualifica funzionale ottava	3
Qualifica funzionale settima	12
Qualifica funzionale sesta	15
Qualifica funzionale quinta	10
Qualifica funzionale quarta	51
Qualifica funzionale terza	4
Qualifica funzionale seconda	3
Qualifica funzionale prima	—
	103

(6730)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651190/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.